



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 18/03/2010

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Procedura valutazione impatto ambientale. Manduriambiente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Vista ed esaminata la documentazione in atti;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001;

Visto il parere del Comitato Tecnico provinciale -sez. V.I.A. -giusta verbale n. 16/bis del 14.05.2009 e successivi verbali n. 35 del 23.10.2009 e n. 43 del 12.11.2009;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;

Ed inoltre,

Richiamato:

- l'art. 5, co. 1, lett. C del D.Lgs. 152/2006 che definisce il concetto di impatto ambientale inteso come l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse

fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

- quanto previsto dall'Allegato VII al D.Lgs. 152/2006 recante "Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22", in particolare quanto statuito al co. 4: "Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve medio e lungo termine, ...omissis ...) del progetto proposto sull'ambiente [...]";
- l' art. 8, co. 2-lett. e) della L.r. 11/2001, il quale stabilisce che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere "l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera";
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale 9 Dicembre 2005, n. 187.

Atteso che:

- il C.T. ha rappresentato la carenza della descrizione realistica ed attuale dello stato dei luoghi " ... omissis ... non è stata fornita dettagliata rappresentazione dell'inserimento fotografico dell'intervento (rendering, ecc.) nel contesto ambientale. Altresì, la carta del suolo datata dicembre 2008 che riporta la Tavola di uso del suolo al 4.08.1999 (elaborato G. 2.1.7) prodotta dalla ditta UNIECO S.r.l. ed altri, non è rappresentativa dello stato dei luoghi attuale e realistico, con particolare riferimento alla consistenza di un impianto di compostaggio denominato "EDEN '94" oltre ad una corretta rappresentazione della discarica esistente denominata "Li Cicci ... omissis ..." (da Verbale n. 35/2009); e ancora come da verbale n. 43 del 12.11.2009: " ... omissis ... considerato che le valutazioni degli impatti vengono effettuate sulla base dello studio elaborato dal proponente, quest'ultimo deve soddisfare il requisito di attinenza degli elaborati allo stato attuale dei luoghi; elemento, questo, rilevante anche ai fini di una valutazione cumulativa e complessiva degli impatti (allegato 7, D.Lgs. 152/206/). Dalla documentazione prodotta dal proponente non si evince la reale ed attuale situazione dell'intorno; nonché la consistenza degli adiacenti impianti denominati discarica "Li Cicci" e impianto di compostaggio "Eden '94".

Ritenuto che:

- la mancata descrizione della reale ed attuale situazione dell'intorno e degli impatti cumulativi e complessivi prodotti dall'impianto di cui si tratta, produce una conseguente incompleta valutazione del carico ambientale sopportabile dal sito nell'ambito del quale l'intervento è localizzato, verifica connessa all'esame delle alternative di progetto, che rappresenta uno dei presupposti fondamentali del giudizio di V.I.A.;

Considerato che:

- nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, assumono maggiore rilevanza i pareri resi dagli Organi preposti alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed alla salute pubblica che, occorre evidenziare, sono rappresentati dalla Provincia di Taranto, attraverso il proprio Organo tecnico (C.T.), dall'ARPA Puglia, giusta previsione di cui all'art. 4 della L.R. 6/99 e Regolamento regionale n. 7/2008, dal Comune di Manduria e dalla ASL TA/1 Dipartimento di Prevenzione SISP;
- il Comitato Tecnico provinciale ha espresso parere non favorevole alla proposta di revisione e di adeguamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata e di incremento della volumetria di discarica mediante sopraelevazione, per le motivazioni riportate nei verbali n. 35/2009 e n. 43/2009 -da intendersi qui integralmente riportati e parte integrante e sostanziale della presente motivazione;
- l'A.R.P.A. Puglia ha espresso parere non favorevole per i motivi esplicitati nel parere reso con nota prot. n. 38186 del 06/11/09 che qui si intende integralmente riportato e parte integrante del presente punto. In particolare la richiamata nota del 6 novembre conclude come segue: "... omissis... il parere è sfavorevole rispetto alla compatibilità ambientale dell'incremento della volumetria mediante sopraelevazione mentre è favorevole in riferimento agli altri adeguamenti progettati riferiti alla

ottimizzazione della gestione interna del flusso di rifiuti già autorizzato”. Tale parere sfavorevole veniva confermato dalla medesima Agenzia, con motivazioni aggiunte, giusta nota prot. 39689 del 16.11.2009, che si intende qui integralmente riportata, nella quale ARPA evidenzia che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani non fa affidamento sulla nuova disponibilità di smaltimento proposta dalla ditta Manduriambiente. “... omissis... Conseguentemente, gli inevitabili impatti sull’ambiente prodotti da questa modifica e dall’incremento del flusso dei rifiuti che si determinerebbe non risultano né giustificati e né giustificabili. Invero, l’alternativa di “non realizzare l’opera” non modifica gli scenari assunti dal proposto Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani poiché come detto la volumetria aggiuntiva non è prevista dallo strumento di pianificazione e programmazione [...]”.

Considerato, altresì, che:

- il parere non favorevole reso dall’Organo Tecnico della Provincia di Taranto fa salva la revisione impiantistica riguardante l’inversione del ciclo di biostabilizzazione in detto impianto. Infatti nel proprio parere il C.T. riporta: “... omissis ... solo le modifiche relative al funzionamento dell’impianto di biostabilizzazione prefigurano una maggiore attinenza dell’impianto alle migliori tecniche disponibili, nonché la conformità a quanto stabilito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; ma tale circostanza non comporta comunque una variante significativa ai fini della Valutazione di Compatibilità Ambientale.” (cfr. Verbale C.T. 35/2009 sopra riportato);
- il Comune di Manduria ha espresso “parere favorevole esclusivamente all’adeguamento impiantistico consistente nell’inversione del ciclo di trattamento di biostabilizzazione”.(da Verbale di C.d.S. del 16 novembre 2009);
- l’ATO TA/3 ha espresso parere “favorevole alla inversione del ciclo di biostabilizzazione” (da Verbale di C.d.S. del 16 novembre 2009);
- la Regione Puglia, Area politiche per l’Ambiente, le reti e la qualità urbana, con la predetta nota prot. n. AOO/090/3143 del 05 GIU 2009 esprime parere favorevole alle proposte di modifiche impiantistiche in oggetto limitatamente: “...alle previsioni del Piano di gestione dei rifiuti urbani ...”;

Evidenziato:

- che il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) non prevede espressamente alcun ampliamento della discarica per rifiuti urbani a servizio dell’ATO TA/3, ma anzi prospetta, in via generale, una riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica connessa all’incremento della raccolta differenziata;
- che l’incremento di volumetria della discarica di che trattasi per 262.427 mc, perdurando l’attuale gestione del ciclo dei rifiuti nell’ATO/3, estenderebbe la durata di funzionamento dell’impianto sino al 2016;
- che la corretta gestione d’ambito con la chiusura del ciclo dei rifiuti, attraverso l’inversione del ciclo di biostabilizzazione a partire dal 2010 avrebbe quale conseguenza lo smaltimento in discarica della sola frazione umida/organica biostabilizzata, consentendo, comunque, la durata della medesima discarica fino a tutto il 2016, confermando le previsioni iniziali di durata della discarica e di autonomia nella gestione di rifiuti urbani per l’intero ambito territoriale;
- che tale ultima circostanza, se concretizzata, rende non utile -al fine di assicurare la originaria durata temporale del sistema impiantistico già autorizzato -il richiesto incremento di volumetria del medesimo impianto;
- che detta inversione del ciclo di biostabilizzazione, prefigurando una maggiore attinenza dell’impianto alle migliori tecniche disponibili, nonché la sua conformità a quanto stabilito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti non comporta una variante significativa ai fini della Valutazione di Compatibilità Ambientale;

Ritenuto, altresì:

- che il giudizio di compatibilità ambientale attiene alla proposta progettuale, intesa come “unicum”, di

revisione ed adeguamento impiantistico così come presentata dal proponente;

• che la circostanza che l'inversione del ciclo di trattamento di biostabilizzazione sia da ritenersi applicazione di una migliore tecnologia atta a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente -così come è possibile dedurre dai pareri espressi dagli Organi tecnici intervenuti nel procedimento (ARPA e C.T. provinciale) -riguardando solo una parte della intera proposta progettuale, non è sufficiente ad esprimere una valutazione complessiva positiva della medesima proposta progettuale.

Tutto ciò letto, visto, richiamato, considerato, ritenuto e valutato,

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere giudizio negativo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di revisione ed adeguamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata e di incremento della volumetria di discarica mediante sopraelevazione relativo all'impianto di trattamento/smaltimento ubicato in Manduria alla Località La Chianca;
3. di precisare che, in conformità ai pareri resi dal Comitato Tecnico provinciale, dall'ARPA Puglia, dal Comune di Manduria e dall'ATO TA/3, sebbene la realizzazione della chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso l'inversione del ciclo di trattamento di biostabilizzazione costituisca, nella fattispecie, applicazione di una migliore tecnologia poiché consentirebbe lo smaltimento in discarica della sola frazione umida/organica biostabilizzata con l'effetto di ridurre gli impatti ambientali negativi sull'ambiente nonché consentire l'esercizio dell'intero impianto fino al 2016 ed in conformità alle previsioni del Piano regionale sopra richiamato, tanto non è sufficiente ad esprimere una valutazione complessiva positiva relativamente alla proposta progettuale presentata dal proponente, esaminata nel suo complesso;
4. di stabilire, comunque, che la ditta è tenuta ad adottare nel proprio impianto la migliore tecnologia al fine di evitare lo smaltimento in discarica di frazioni dei rifiuti trattati recuperabili e, quindi, ridurre gli impatti negativi sull'ambiente;
5. di notificare il presente provvedimento alla ditta MANDURIAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Manduria alla Località La Chianca, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato Sig. Sergio Donadonibus, nato a Bari il 21.03.1945 e residente a Noci in Via la Pira n. 50 - C.F. DNDSRG45C21A662C;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
Ing. Ignazio Morrone
